PROROGA DEI TERMINI ED ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 11-bis

Benefici a favore dei supplenti delle scuole private. I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma del novembre 1980, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono equiparati, agli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 1980-1981, ai supplenti della scuola pubblica delle predette zone

Versione in vigore dal 19 aprile 1984, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-ed-accelerazione-delle-procedure-per-l-1984/art-11-bis-benefici-a-favore-dei-supplenti-delle-scuole-private-i-supplenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it